CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

XI LEGISLATURA

109ª Seduta pubblica – Martedì 12 settembre 2023 *Deliberazione legislativa n. 26*

OGGETTO: PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI GIACOMIN, BARBISAN, BET, CECCHETTO, CENTENARO, CIAMBETTI, DOLFIN, FORMAGGIO, MAINO, PAVANETTO, POLATO, RAZZOLINI, RIZZOTTO, SANDONÀ, SORANZO, SPONDA, VIANELLO E ZECCHINATO RELATIVA A "MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2012, N. 50 "POLITICHE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA COMMERCIALE NELLA REGIONE DEL VENETO" IN MATERIA DI PARCHEGGI PER LE ATTIVITA' DI VENDITA ESCLUSIVA DI MERCI INGOMBRANTI A CONSEGNA DIFFERITA".
(Progetto di legge n. 159)

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

VISTA la proposta di legge d'iniziativa dei consiglieri Giacomin, Barbisan, Bet, Cecchetto, Centenaro, Ciambetti, Dolfin, Formaggio, Maino, Pavanetto, Polato, Razzolini, Rizzotto, Sandonà, Soranzo, Sponda, Vianello e Zecchinato relativa a *"Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella regione del veneto" in materia di parcheggi per le attività di vendita esclusiva di merci ingombranti a consegna differita"*;

UDITA la relazione della Seconda Commissione consiliare, relatore il consigliere *Stefano GIACOMIN*, nel testo che segue:

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la proposta normativa intende disciplinare la dotazione di parcheggi per la fattispecie della vendita di merci ingombranti a consegna differita, precisamente autoveicoli, motoveicoli, rimorchi, macchine agricole, macchine operatrici e unità da diporto, analogamente a quanto già fatto da altre regioni.

Giova ricordare, a tal proposito, che nella seduta del 23 febbraio 2021 il Consiglio regionale del Veneto ha approvato, con Deliberazione n. 19, una Mozione relativa al "Riconoscimento della specificità dell'attività commerciale che interessa il settore 'Automotive'", con la quale ha impegnato la Giunta regionale a proporre, per il settore dell'Automotive, un correttivo alla norma vigente volto a riequilibrare il carico urbanistico generato per unità di superficie commerciale utilizzata: la gestione di tali

merci ingombranti a consegna differita, così come delle altre oggetto del presente provvedimento, richiede, infatti, ampi spazi espositivi, peraltro prevalentemente all'aria aperta, derivanti dalla dimensione dei prodotti, a cui non corrisponde, in genere, un elevato afflusso di clienti; tutto questo genera quindi, un ridotto impatto viabilistico.
Si evidenzia inoltre che, diversamente da altri tipi di prodotti, la vendita ed il ritiro di queste merci non avvengono contemporaneamente.

Per tali motivi, con la proposta normativa si intende promuovere una nuova modalità di calcolo della dotazione di parcheggi per tali esercizi commerciali, localizzati al di fuori del centro storico, prevedendo che la dimensione degli stessi sia di un decimo della superficie complessiva di vendita quando questa non sia superiore a 2.500 metri quadrati, mentre per superfici di vendita eccedenti tale dimensione, la superficie dei parcheggi sarà computata nella misura di un decimo fino a 2.500 metri quadrati e di un quarto per la parte eccedente.

Peraltro, la norma potrà avere anche l'effetto di agevolare la rimodulazione degli spazi delle strutture già autorizzate, nei casi di ampliamento e trasferimento di sede.

Gli articoli 2, 3 e 4, introdotti in sede di esame, concernono, rispettivamente, le sanzioni che saranno comminate per l'assenza del requisito della vendita esclusiva delle merci di cui all'articolo 1, la clausola di neutralità finanziaria e l'entrata in vigore.

Acquisiti i pareri favorevoli del Consiglio delle Autonomie locali (espresso in data 23 febbraio 2023), della Terza Commissione (espresso nella seduta del 23 marzo 2023) e della Prima Commissione (espresso in data 17 maggio 2023), nonché le osservazioni della Consulta politiche abitative, urbanistica, lavori pubblici di ANCI Veneto (datate 8 maggio 2023), ed essendosi avvalsa, in sede d'esame, dell'assistenza giuridica garantita dal Servizio Affari Giuridici e Legislativi del Consiglio e dell'assistenza tecnica delle strutture regionali competenti, la Seconda Commissione nella seduta del 18 maggio 2023 ha concluso i propri lavori in ordine al progetto di legge n. 159 e lo ha approvato a maggioranza.

Hanno espresso voto favorevole il Presidente Rizzotto -con delega della Consigliera Sponda- ed i Consiglieri Bet, Cavinato, Centenaro, Michieletto, Vianello e Zecchinato (Zaia Presidente), Dolfin e Puppato (Liga Veneta per Salvini Premier).
Hanno espresso voto di astensione i Consiglieri Montanariello e Zanoni (Partito Democratico Veneto).";

UDITA la relazione di minoranza della Seconda Commissione consiliare, relatore il consigliere *Andrea ZANONI*, nel testo che segue:

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

questo era un progetto di legge che, poteva anche essere condivisibile perché uscito così dalla Commissione portava a diminuire gli standard in superficie di parcheggio per determinate attività.

Quindi per le nuove aperture, ampliamenti e trasferimenti di sede i parcheggi sarebbero stati di superficie inferiore a ciò che prevede ora la norma, una cosa positiva, perché si andava a diminuire il consumo del suolo.

La collega Rizzotto ha parlato di coerenza, ma la collega Rizzotto, se fosse stata coerente, avrebbe dovuto presentare l'emendamento che oggi ha stravolto la legge direttamente in Commissione, dove avremmo potuto discutere in maniera approfondita.

Tant'è vero che, per gli effetti dell'emendamento, nel momento in cui diamo la possibilità anche a chi ha già queste attività di diminuire il parcheggio, sull'area che

resterebbe in disponibilità si potranno fare gli ampliamenti in superficie e cubatura dei fabbricati.

Quindi, per coerenza, se uno dice che fa una norma che è a favore di questa attività, nel senso che consento di spendere meno soldi per fare i parcheggi, perché bastano parcheggi più piccoli, se questa è la finalità, io, dopo, non possono trovare l'

Questo diventa un escamotage per dare la possibilità di aumentare le volumetrie e le superfici.

Quindi, se c'era veramente coerenza, si doveva prevedere in quell'emendamento una formula che dicesse che nella superficie liberata dai parcheggi delle attività esistenti non si potevano fare ampliamenti. Ciò non è stato fatto.

È stata citata l'Emilia-Romagna, ricordo che siamo noi Veneto primi in classifica per quanto riguarda il consumo del suolo in Italia.

L'Emilia-Romagna non ha una legge sul consumo del suolo che all'articolo 12 prevede una sfilza di deroghe alla limitazione del consumo di suolo.

Volevo ricordare che la legge uscita e che la legge depositata era una legge che abbiamo sottoposto al parere di molti organismi.

Abbiamo avuto il parere favorevole del Consiglio delle Autonomie locali espresso il 23 febbraio, poi la Terza Commissione, anche la Prima Commissione e poi abbiamo vagliato le osservazioni della Consulta delle politiche abitative Urbanistica e Lavori Pubblici di ANCI Veneto, questo in data 8 maggio 2023.

Ma a questi nessuno aveva detto di questo emendamento e dello stravolgimento che avremmo avuto in merito agli effetti di questo emendamento. Siamo primi in classifica, ci contendiamo la classifica del consumo del suolo con la Lombardia, non con l'Emilia-Romagna, con la Lombardia da anni e, guarda caso, l'incremento di consumo di suolo in Veneto si è fatto galoppante dal momento in cui abbiamo approvato la legge contro il consumo del suolo.

Quindi credo che, ad ogni occasione di modifica di norme urbanistiche, l'obiettivo principale che ci dovremmo porre è quello di valutare quali variazioni ci saranno sul territorio per quanto riguarda il consumo del suolo.

Come ci chiedono gli standard anche dell'Unione europea, la road map europea sul consumo del suolo per consumo di suolo zero entro il 2050. Queste sono le vere domande alle quali dobbiamo rispondere tutti.

Credo sia una mancanza di rispetto nei confronti del CAL, della Consulta delle politiche abitative di ANCI, e agli altri enti presentare loro un progetto di legge, chiedere un parere e farsi dare un parere e poi all'ultimo minuto presentare un emendamento del genere che ha gli effetti che ci sono stati confermati.

Ecco perché voteremo contro questa legge.";

ESAMINA e VOTA, articolo per articolo, compreso il relativo emendamento, la proposta di legge composta di n. 4 articoli;

PRESO ATTO che la votazione dei singoli articoli ha dato il seguente risultato:

Art. 1

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 44
Voti favorevoli	n. 35
Voti contrari	n. 9

Art. 2

Assegnati	n.	51
Presenti-votanti	n.	44
Voti favorevoli	n.	36
Voti contrari	n.	8

Art. 3

Assegnati	n.	51
Presenti-votanti	n.	43
Voti favorevoli	n.	35
Voti contrari	n.	8

Art. 4

Assegnati	n.	51
Presenti-votanti	n.	44
Voti favorevoli	n.	36
Voti contrari	n.	8

VISTO l'emendamento approvato in Aula;

IL CONSIGLIO REGIONALE

APPROVA la legge nel suo complesso nel testo che segue:

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2012, N. 50 "POLITICHE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA COMMERCIALE NELLA REGIONE DEL VENETO" IN MATERIA DI PARCHEGGI PER LE ATTIVITA' DI VENDITA ESCLUSIVA DI MERCI INGOMBRANTI A CONSEGNA DIFFERITA

Art. 1 - Inserimento dell'articolo 21bis alla legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto".

1. Dopo l'articolo 21 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 è inserito il seguente:

"Art. 21 bis - Disposizioni per il computo delle dotazioni di parcheggi per le attività di vendita esclusiva di merci ingombranti a consegna differita.

1. Per le sole attività di vendita esclusiva di merci ingombranti a consegna differita, localizzate al di fuori del centro storico, come individuate ai sensi del presente articolo, oggetto di nuova apertura, ampliamento o trasferimento di sede, le dotazioni di parcheggi pubblici o privati ad uso pubblico, sono calcolate, rispetto alla superficie complessiva di vendita dell'esercizio commerciale:

a) nella misura di un decimo quando questa non sia superiore a 2.500 metri quadrati;

b) per superfici superiori a 2.500 metri quadrati, nella misura di un decimo fino a 2.500 metri quadrati e di un quarto per la parte eccedente.

2. Per vendita esclusiva di merci ingombranti a consegna differita di cui al presente articolo, si intende la vendita effettuata in modo esclusivo con riferimento ai seguenti prodotti:

a) motoveicoli, autoveicoli, rimorchi, macchine agricole e macchine operatrici di cui alle lettere f), g), i), l), m), dell'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada." e successive modificazioni;

b) unità da diporto di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 "Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172." e successive modificazioni."

2. Le disposizioni per il computo delle dotazioni di parcheggi per le attività di vendita esclusiva di merci ingombranti a consegna differita di cui all'articolo 21 bis della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche alle attività esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, di vendita esclusiva delle merci ingombranti a consegna differita, previa comunicazione al comune che attesti il rispetto delle dotazioni di parcheggi di cui al comma 1 dell'articolo 21 bis secondo le modalità individuate dalla Giunta regionale entro 60 giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2 – Modifica dell'articolo 27 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto".

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 27 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 è inserito il seguente:

"2bis. La violazione di quanto previsto all'articolo 21 bis è punita:

a) in caso di apertura di esercizi commerciali in assenza del requisito della vendita esclusiva di merci ingombranti a consegna differita, con le sanzioni di cui al comma 1 del presente articolo;

b) in caso di ampliamento o trasferimento degli esercizi commerciali in assenza del requisito della vendita esclusiva di merci ingombranti a consegna differita, con le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo.”.

Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

Art. 4 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 41
Voti favorevoli	n. 32
Voti contrari	n. 9

IL PRESIDENTE
f.to Roberto Ciambetti

IL CONSIGLIERE-SEGRETARIO
f.to Erika Baldin

INDICE

Art. 1 - Inserimento dell'articolo 21bis alla legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto"..... 5
Art. 2 – Modifica dell'articolo 27 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto"..... 5
Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria. 6
Art. 4 - Entrata in vigore..... 6